



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD**  
**Ufficio Studi e Formazione**  
**Ufficio Studi**

**CIRCOLARE N. 59**  
***Operativa***

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Documenti di circolazione.*

Testo unico delle circolari del Corpo inerenti le disposizioni relative all'art. 94, comma 4-*bis*, C.d.S.

Revoca delle circolari del Corpo nn. 93/14, 99/14 e 108/14.

Con le circolari del Corpo di cui all'oggetto, sono state divulgate le norme contenute nell'art. 94, comma 4-*bis*, C.d.S. introdotte dalla Legge n. 120/10, che, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari, risultavano applicabili a far data dal 7 dicembre 2012. Tuttavia, con la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 33691/12, è stata evidenziata l'inapplicabilità delle relative sanzioni nelle more dell'ultimazione delle procedure informatiche necessarie per la concreta applicazione della nuova disciplina. Con la successiva circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 15513 del 10 luglio 2014, il Dicastero ha disposto l'avvio delle procedure informatiche necessarie per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 247-*bis* del Regolamento di esecuzione al C.d.S. e, conseguentemente, finalizzate a dare corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli (A.N.V.), nonché dei documenti di circolazione, ai sensi dell'art. 94, comma 4-*bis* del C.d.S. Con successive circolari del Ministero dei Trasporti (addì 27.10.2014), nonché del Ministero dell'Interno (datata 31.10.2014), sono state fornite ulteriori indicazioni che vanno a integrare e/o precisare l'ambito applicativo della normativa in commento. Successivamente, la Giustizia Amministrativa, adita da parte di alcune imprese operanti nel settore dell'attività di noleggio senza conducente, ha disposto la sospensione dell'efficacia di parte della circolare del MIT n. 15513/14. Da ultimo, con la circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/3228/15/108/13/2 del 28.04.2015, sono state fornite ulteriori indicazioni operative in merito all'applicazione della normativa in commento, relativamente ai veicoli adibiti al trasporto di merci.

In considerazione della molteplicità di disposizioni ministeriali e provvedimenti giurisdizionali che rendono "frammentata" la materia in commento, si ritiene utile revocare tutte le circolari finora emanate e, per facilità di lettura e consultazione, riproporne i contenuti aggiornati alla data della presente circolare.

**Art. 94, comma 4-*bis***

La norma è stata introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. a) della legge n. 120/10 e reca disposizioni in materia di variazione dell'intestazione della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si riporta, di seguito, il testo normativo:

*4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.*

La finalità perseguita dalla disposizione risiede nella necessità di assicurare certezza nell'individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, al fine della corretta applicazione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, con particolare riferimento alla decurtazione dei punti patente di cui all'articolo 126-bis. Com'è noto, l'art. 93, comma 2, del codice prevede che la carta di circolazione del veicolo debba essere intestata al soggetto che si dichiara proprietario e che vengano, altresì, annotate le generalità dell'eventuale usufruttuario e/o del locatario con facoltà di acquisto; ossia, dei soggetti che, in concreto, hanno il possesso. Con l'introduzione del comma 4-bis dell'articolo 94, pertanto, il legislatore ha ampliato lo scenario delle possibili e variegate casistiche che danno luogo, di fatto, all'utilizzo di veicoli per un periodo superiore a trenta giorni da parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, ove non sia intervenuto un trasferimento della proprietà degli stessi. In merito alle modalità del computo dei termini prescritti dall'art. 94, comma 4-bis, si evidenzia che con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti<sup>(1)</sup> è stato disposto che: “... Com'è noto, l'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., subordina gli obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'A.N.V. (Archivio Nazionale Veicoli) e della carta di circolazione, all'utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti diversi dall'intestatario della carta di circolazione. Il predetto periodo va computato in **giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi** (es: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2015; dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2016; dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2017). Lo stesso art. 94, comma 4-bis, c.d.s. impone, inoltre, che gli obblighi di comunicazione siano adempiuti entro 30 giorni. Anche in tal caso, il termine va computato in giorni naturali e consecutivi e va fatto decorrere:

- nel caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione, dalla data in cui l'atto che ha dato luogo alla variazione ha cominciato a produrre i propri effetti;
- nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione, dalla data di notifica all'interessato del provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con il quale è stata disposta la variazione, ovvero dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica o dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini interessati una variazione della toponomastica;
- nel caso di comodato, dalla data di stipula del contratto; al riguardo, si rammenta che il contratto di comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale poiché gli art. 1803 e ss del cod. civ. non impongono vincoli di forma;
- nel caso di custodia giudiziale, dalla data di notifica all'affidatario del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia stessa;
- nel caso di locazione senza conducente, dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto;
- nel caso di veicolo intestato al "de cuius", dalla data del decesso;
- nel caso di contratto "rent to buy", dalla data di stipulazione del contratto. ...”.

Ai fini dell'individuazione delle concrete ipotesi in cui la predetta disciplina deve trovare applicazione, lo stesso legislatore ha previsto una norma di rinvio, ove espressamente richiama i "casi previsti dal regolamento", intendendo, per tale, il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice

---

(1) Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 23743 del 27 ottobre 2014.

della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Con l'art. 1 del D.P.R. n. 198/12, è stata modificata la disciplina regolamentare introducendo un nuovo art. 247-*bis* al citato regolamento.

#### **Art. 247-*bis*, comma 1**

Il comma 1 è dedicato alle ipotesi di variazione dell'intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento della proprietà dei veicoli.

Si riporta, di seguito, il testo del comma 1, dell'art. 247-*bis*:

*1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.*

In particolare, sono stati disciplinati i casi di:

- 1) **variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione:** a seguito di atti di natura pubblicistica ovvero privatistica, dai quali derivi la semplice variazione della denominazione degli enti o delle persone giuridiche intestatarie di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, al fine di consentire agli organi di polizia stradale di poter individuare con certezza il responsabile della circolazione. Nell'ambito di questa categoria di atti sono stati espressamente richiamati gli atti di trasformazione o di fusione societaria, i quali, poiché non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario, non producono l'effetto del trasferimento della proprietà dei veicoli già intestati alla società che ha subito il mutamento, pur essendo richiesto, comunque, l'aggiornamento della carta di circolazione. Tale aggiornamento della carta di circolazione si concretizza mediante rilascio di apposito tagliando sul quale, oltre alla nuova denominazione del soggetto giuridico, è apposta la seguente dicitura: "*Variazione della denominazione/ragione sociale dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.*" Si evidenzia che la procedura in commento non si applica laddove siano riscontrati meri errori materiali di trascrizione per i quali occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione;
- 2) **variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione:** a seguito di provvedimenti di natura giurisdizionale, ovvero amministrativa, che determinino la variazione o la correzione del nome o del cognome dell'intestatario del veicolo, o la correzione della data di nascita o, ancora, la correzione o la variazione della denominazione del luogo di nascita o di residenza, è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione. Analoga procedura trova applicazione laddove le variazioni citate dipendano da **modifiche toponomastiche**, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza, nonché la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza. **A tal fine, si precisa che la circolare del Corpo n. 25/04 è abrogata limitatamente alla parte relativa ai documenti di circolazione** <sup>(2)</sup>.

Nelle situazioni sopra descritte è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, con rilascio di apposito tagliando di aggiornamento sul quale, oltre alle mutate generalità dell'intestatario, è

---

(2) Con la Circolare Telegrafica n. 030100037-151001325 del 24/11/2003 del Ministero dell'Interno, il Dicastero aveva disposto che "...nel caso di mutamento di toponomastica o della numerazione civica, non viene attivata alcuna procedura anagrafica, sicché all'interessato verrà rilasciato un certificato di residenza in esenzione di bollo, da accludere alla patente, procedendo alla trascrizione sul documento nell'ipotesi di richiesta di duplicato. Analoga procedura deve trovare applicazione anche in materia di carta di circolazione....".

apposta la seguente dicitura: "Variazione delle generalità dell'intestatario effettuate ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.". Si evidenzia che la procedura in commento non si applica laddove siano riscontrati meri errori materiali di trascrizione per i quali occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione, ovvero nei casi di trasferimento della residenza che continuano ad essere gestiti secondo le procedure consuete. Inoltre, si evidenzia che con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<sup>1</sup>) è stato disposto che "Nei casi in cui oggetto di annotazione, ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., siano variazioni del luogo di nascita o di residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, in ragione di intervenute variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (soppressione o accorpamento di Comuni o di Province o istituzione di nuovi Comuni o di nuove Province) si ravvisa l'assoluta inopportunità di imporre ai cittadini ed alle imprese l'onere di richiedere l'aggiornamento dei documenti di circolazione".

#### **Art. 247-bis, comma 2**

Il comma 2 concerne quelle ipotesi che danno luogo alla intestazione temporanea di veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori *pro tempore* per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. Si riporta, di seguito, il testo del comma 2, dell'art. 247-bis:

2. *Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:*

a) *all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;*

b) *all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;*

c) *alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;*

d) *all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;*

e) *al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.*

Premesso che a norma dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S. gli obblighi in commento sono posti a carico degli aventi causa, occorre, preliminarmente, fornire le seguenti definizioni:

- "**avente causa**": il comodatario, l'affidatario nel caso di custodia giudiziale, il locatario o il sublocatario in caso di locazione senza conducente, gli eredi, l'utilizzatore nel caso di contratto "*rent to buy*";
- "**dante causa**": il proprietario del veicolo (ivi compreso il "*trustee*"), il locatore nel caso di locazione senza conducente, il nudo proprietario in caso di usufrutto e l'acquirente in caso di acquisto con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di leasing, l'usufruttuario e il sublocatore nel caso di

sublocazione senza conducente.

Sul punto è intervenuto il Ministero dell'Interno<sup>(3)</sup> che ha fornito le seguenti indicazioni: "...la violazione dell'art. 94, comma 4-bis, del C.d.S., può essere contestata solo all'avente causa (es. al comodatario nel caso del comodato) e non automaticamente al conducente se le due figure non coincidono, né al conducente può essere contestata la violazione dell' art. 94, comma 4, del C.d.S. Oggetto di sanzione è l'omessa comunicazione da parte dell'avente causa all'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per cui nessuna violazione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo della documentazione attestante tale comunicazione. Obbligato in solido, per tutte le violazioni al C.d.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all' art. 196, comma 1, del C.d.S. ...".

L'art. 247-bis, comma 2, disciplina altresì i casi di aggiornamento della carta di circolazione, ovvero della banca dati A.N.V. Si tratta, in particolare, degli atti di disposizione attraverso i quali gli intestatari della carta di circolazione consentono a terzi l'utilizzo temporaneo dei relativi veicoli, allorché non si concretizzino in un trasferimento della proprietà, ovvero degli atti giurisdizionali di affidamento in custodia giudiziale, come meglio dettagliato di seguito.

3) **Comodato:** al di fuori del caso di utilizzo di un medesimo veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare convivente, il prestito d'uso che si protrae per periodi superiori ai 30 giorni impone la necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione del nominativo del comodatario. In tal caso, sarà rilasciato un tagliando di aggiornamento recante il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza del comodatario, nonché la scadenza del comodato e la dicitura: "Comodato - intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.". In caso di variazione dei dati del comodatario ovvero di proroga della scadenza o, ancora, in caso di nuovo contratto con soggetto diverso, sarà rilasciato un nuovo tagliando di aggiornamento. Laddove il contratto sia in scadenza il "dante causa" può richiedere la cancellazione dell'annotazione, mediante richiesta di duplicato della carta di circolazione. Si evidenzia che la circolare ministeriale n. 15513/14, esclude l'applicazione delle procedure su indicate per i veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in base a titolo autorizzativo, ad eccezione di quelli con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolate in uso proprio e utilizzati dal comodatario per lo stesso uso. Inoltre, il Ministero dell'Interno ha disposto che: "...L'obbligo di annotazione in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni. Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente ed in ogni altro caso è comunque subordinato ai suddetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni. ...".

4) **Comodato di veicoli aziendali**, nel caso in cui:

4.1) veicoli di proprietà di case costruttrici vengano concessi in comodato per periodi superiori a 30 gg. a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa per esigenze di mercato o di rappresentanza;

4.2) veicoli in disponibilità di aziende o di enti a titolo di proprietà, acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, vengano da questi concessi ai propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda in comodato d'uso per più di 30 gg.,

è richiesto l'aggiornamento della banca dati contenuta nell'A.N.V. della Direzione Generale della Motorizzazione (e non anche della carta di circolazione), con conseguente rilascio di attestazione di avvenuta annotazione. Ai fini della regolarità della circolazione non è prescritto che la ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo, con conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 180 C.d.S. Resta salva l'applicazione dell'art. 180, comma 8, al fine di ottenere

(3) Circolare prot. 300/A/7813/14/106/16 del 31.10.2014.

informazioni per l'accertamento della violazione di cui all'art. 94, comma 4-bis. In merito alla tipologia di contratto di cui in commento, con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <sup>(1)</sup> è stato disposto quanto segue: "...*Si rammenta anzitutto che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera). Inoltre, si ribadisce che nel comodato di veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi contemplate dall'art. 247-bis reg. es. c.d.s., deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore. Pertanto, sono certamente da ritenere escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis del regolamento di esecuzione:*

- *l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit" (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;*
- *al di fuori dei casi di "fringe benefit", l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;*
- *l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.*

Si evidenzia altresì che:

- *le medesime istruzioni operative si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa; pertanto, se il veicolo costituisce bene strumentale dell'impresa, il relativo comodato dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati d'archivio e non anche della carta di circolazione; viceversa, se il veicolo costituisce un bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione;*
- *il comodato di veicoli aziendali (ma lo stesso principio vale anche per il comodato di veicoli non aziendali) può essere concesso non solo in favore di persone fisiche ma anche in favore di altre Aziende, Enti ed Organizzazioni;*
- *resta, in ogni caso, ferma l'impossibilità di procedere alla annotazione di subcomodati. ...".*

5) **Comodato di veicoli adibiti a trasporto merci:** con circolare del Ministero dell'Interno <sup>(4)</sup> è stata divulgata la nota n. 5681/14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dispone, per i contratti di comodato superiori a 30 gg, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione esclusivamente per i veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonn., immatricolati per uso proprio, in comodato per uso proprio. In tutti gli altri casi il comodato non è ammesso, salvo l'ipotesi di veicoli di qualsiasi massa, immatricolati per trasporto di merci per conto terzi, in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per conto terzi. In tal caso, l'obbligo di aggiornamento si ritiene soddisfatto con l'esibizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, vistata dall'UMC.

6) **Custodia giudiziale:** a norma dell'articolo 2-undecies, comma 3-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 <sup>(5)</sup>, introdotto dall'art. 2, comma 18, legge 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. "Pacchetto Sicurezza bis"), i beni mobili registrati oggetto di sequestro, sono affidati dall'Autorità Giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta o ad altri organi dello Stato e ad enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Pertanto, allo scopo di consentire il concreto utilizzo dei veicoli di cui sopra da parte delle autorità pubbliche interessate, nelle more dei provvedimenti definitivi di confisca che ne sanciscano il

(4) Prot. 300/A/3228/15/108/13/2 del 28.04.2015.

(5) Recante "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere".

trasferimento della proprietà, è stato previsto, **unicamente nei casi di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo**, l'aggiornamento della carta di circolazione al fine di rendere certa sia in ordine all'effettivo responsabile della circolazione del veicolo, sia in ordine alla natura dei compiti di istituto cui il veicolo stesso viene destinato. In tal caso, sarà rilasciato un tagliando di aggiornamento recante il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza dell'affidatario, ovvero la denominazione e la sede dell'ente affidatario e gli estremi del provvedimento di affidamento, nonché la dicitura: "*Custodia giudiziale - intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.*". Tuttavia, come disposto con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <sup>(1)</sup> "...*In attesa di opportuni approfondimenti presso i competenti Ministeri della Giustizia e dell'Interno circa l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 247-bis, comma 2, lett. a), del regolamento di esecuzione del codice della strada, in tema di annotazione della custodia giudiziale, si dispone che i veicoli affidati agli Organi di Polizia Giudiziaria siano da intendersi al momento esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. ...*".

- 7) **Locazione senza conducente di veicoli diversi da quelli adibiti a trasporto merci** (art. 84 C.d.S.): nel caso di contratti di locazione senza conducente di durata superiore ai 30 giorni, è stato previsto il solo aggiornamento della banca dati contenuta nell'Archivio nazionale dei veicoli della Direzione Generale della Motorizzazione (e **non** anche della carta di circolazione), consistente nell'annotazione del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto <sup>(6)</sup>. La norma in esame dispone che l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli sia attestato mediante il rilascio di apposita ricevuta che il locatario stesso avrà l'onere di recare con sé, unitamente alla fotocopia autenticata della carta di circolazione, al fine di comprovare, durante la circolazione, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al richiamato articolo 94, comma 4-bis, del C.d.S. Si evidenzia, tuttavia, che tale previsione non trova un riscontro sanzionatorio diretto; infatti, l'art. 180 non prevede l'obbligo per il conducente di avere con sé la predetta ricevuta (diversamente da quanto previsto, al comma 4, per la copia fotostatica autenticata della carta di circolazione) con la conseguenza della sola applicazione dell'invito all'esibizione ex art. 180, comma 8. **Si evidenzia, da ultimo, che le disposizioni sopra indicate non trovano, al momento, concreta applicazione a seguito della sospensiva disposta con le Ordinanze del T.A.R. del Lazio del 27.11.2014 n. 6056 e 6057, confermate con Sentenza del Consiglio di Stato nn. 614 e 615 del 10.02.2015.**
- 8) **Locazione senza conducente di veicoli adibiti a trasporto merci**: con circolare del Ministero dell'Interno <sup>(4)</sup> è stata divulgata la nota n. 5681/14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dispone, per i contratti di locazione superiori a 30 gg, l'obbligo di aggiornamento della banca dati contenuta nell'Archivio nazionale dei veicoli della Direzione Generale della Motorizzazione (e **non** anche della carta di circolazione), **esclusivamente per i veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonn., immatricolati per uso di terzi per locazione, in locazione per uso proprio**. In tutti gli altri casi la locazione senza conducente non è ammessa ovvero, laddove ammessa (per veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonn. immatricolati per uso di terzi per locazione, in locazione per il trasporto di merci per conto terzi ovvero veicoli di qualsiasi massa, immatricolati per trasporto di merci per conto terzi, in locazione per il trasporto di merci per conto terzi), l'obbligo di aggiornamento si ritiene soddisfatto con l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e il contratto di locazione.
- 9) **Locazione senza conducente di veicoli in dotazione della Polizia Locale**: com'è noto, l'articolo 93, comma 11, del Codice della Strada, prevede che i veicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, indicati nell'articolo 11, possano essere immatricolati direttamente a richiesta dei Corpi, Uffici o Comandi che hanno in disponibilità detti veicoli. Nel dare attuazione alla norma, l'articolo 246, comma 2, del regolamento, ha previsto anche la possibilità che ai veicoli in

---

(6) Anche in considerazione che l'art. 180, comma 4, del Codice della Strada, prevede la facoltà di sostituire la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente con la fotocopia autenticata della stessa, ai fini della regolarità della circolazione su strada.

questione vengano rilasciate speciali targhe di immatricolazione, le cui caratteristiche sono state individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209. Considerando lo speciale sistema di targatura e gli allestimenti dei quali i veicoli in questione sono dotati, in ragione dei compiti di istituto da svolgere, il legislatore ha ritenuto di prevedere, nel caso di locazione senza conducente di veicoli in dotazione alla Polizia Locale, l'immatricolazione ex novo dei veicoli stessi. Ciò, anche in relazione ai principi generali del codice della strada e della legislazione comunitaria e internazionale in materia, per cui non è ipotizzabile attribuire, per tutto il periodo di locazione, due targhe diverse per il medesimo veicolo, ossia la targa ordinaria assegnata in sede di immatricolazione al locatore e la speciale targa "Polizia Locale" assegnata al locatario. Per la stessa ragione, non è possibile attribuire al medesimo veicolo due usi diversi, ossia l'uso di terzi riferito al locatore e l'uso proprio per lo svolgimento di servizi di polizia stradale riferito al locatario, secondo i principi generali sanciti dall'articolo 82 del codice della strada;

- 10) **Veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci:** nelle ipotesi in cui, in forza delle vigenti disposizioni civilistiche in tema di capacità di agire, è consentita la possibilità di intestare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi a nome di soggetti incapaci (ad es. minori), è stato previsto l'aggiornamento della carta di circolazione sulla quale saranno annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore, responsabile della circolazione del veicolo utilizzando la seguente dicitura: *“Veicolo intestato a nome di soggetto sottoposto a tutela, in disponibilità di ....”* seguita dagli estremi del provvedimento adottato dal Giudice tutelare e dalla dicitura *“annotazione effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, C.d.S.”*.
- 11) **Ipotesi residuali:** si tratta di una norma di chiusura, che prevede la necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione anche in tutti i casi, diversi da quelli già descritti, in cui autoveicoli, motoveicoli o rimorchi siano in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, per periodi superiori ai 30 giorni, in forza di contratti (anche atipici) e atti unilaterali, redatti nel rispetto delle norme civilistiche.
- 11.1) **Utilizzo del veicolo intestato al *de cuius*:** se un veicolo intestato a nome di persona deceduta, viene utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni da uno degli eredi che ancora non ne ha acquistato la titolarità, è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione. Come disposto con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <sup>(1)</sup> *Nel ribadire che le finalità degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. sono di natura esclusivamente pubblicistica, poiché lo scopo perseguito è esclusivamente quello di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, non si ritiene che l'intestazione temporanea del veicolo del "de cuius" possa configurare accettazione tacita di eredità, tanto più in quanto effettuata proprio in attesa della definizione della procedura di successione che legittimerà il successivo trasferimento della proprietà del veicolo in capo all'erede. In tal senso, ed al fine di fugare ogni dubbio al riguardo, si ravvisa l'opportunità che sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione sia apposta la dicitura: "Intestatario deceduto - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di successione."*
- 11.2) **Utilizzo di veicoli con contratto *“Rent to buy”*:** trattasi di prassi contrattuale caratterizzata dalla possibilità, per il potenziale acquirente, di acquisire immediatamente la disponibilità del bene dietro corrispettivo di un canone periodico e dalla possibilità di acquistarne la proprietà, alla scadenza prefissata, dietro pagamento del saldo del prezzo. In questo caso è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione mediante il rilascio di un tagliando di aggiornamento recante il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza dell'utilizzatore nonché la scadenza del contratto e la dicitura: *“Rent to buy – intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, C.d.S.”*.
- 11.3) **Veicoli facenti parte del patrimonio di un *“trust”*:** per *trust* si intende un rapporto giuridico scaturente da un contratto o da un testamento con il quale un soggetto trasferisce ad un altro soggetto beni e diritti con l'obbligo di amministrarli, nell'interesse del



disponente stesso o di un terzo, ovvero per il perseguimento di uno scopo determinato. Sebbene nel nostro ordinamento è stata riconosciuta rilevanza giuridica all'istituto, attualmente non trova ancora espressa ed autonoma disciplina nell'ordinamento italiano. E' tuttavia ammessa la possibilità che il *trustee* (amministratore dei beni) possa richiedere l'immatricolazione di veicoli facenti parte del *trust* a proprio nome. Laddove allo stesso sia riconosciuto il potere di disporre della proprietà del veicolo, deve ammettersi la possibilità che possa concedere la disponibilità del veicolo a terzi sulla base di un contratto di comodato, di locazione senza conducente e di *rent to buy*, trovando applicazione, in tal caso, le regole descritte in precedenza. Diversamente, nel caso in cui il *trustee* abbia delegato l'esecuzione dei suoi obblighi ad un terzo e ciò comporti la temporanea disponibilità da parte di quest'ultimo di un veicolo già intestato al *trustee*, sono applicabili le disposizioni citate nel paragrafo "Comodato". In tal caso sul tagliando di aggiornamento sarà apposta la dicitura: "*Trust – Delega affidata a ..... – intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.*".

### **SANZIONI**

Le sanzioni di cui al comma 3 e 5 dell'art. 94, richiamate dal comma 4-*bis* e conseguenti alle violazioni accertate, sono applicabili con le seguenti specificazioni:

- l'obbligo di aggiornamento (della carta di circolazione ovvero dell'archivio nazionale dei veicoli) **sussiste solo per gli atti di disposizione posti in essere a decorrere dal 3.11.2014**, fatta salva la facoltà di aggiornamento per gli atti posti in essere prima di tale data: in quest'ultimo caso l'eventuale omissione non può dar luogo all'applicazione delle sanzioni;
- **non rientrano nel campo di applicazione** dell'art. 94-*bis*, in attesa di future disposizioni ministeriali, i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso terzi (taxi e noleggio con conducente);
- **nel caso di comodato** sono esentati dall'obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare, purché conviventi (cfr. art. 247-*bis*, comma 2, regolamento di esecuzione al C.d.S.).

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 94, comma 4-*bis*, si richiama quanto indicato a pagina 123 del prontuario delle violazioni al C.d.S. fornito in dotazione individuale.

**A tal fine si evidenzia che la responsabilità relativa alla violazione in commento (trasgressore) è da attribuirsi, per espressa disposizione normativa, al soggetto *avente causa*, ossia alla persona che ha acquistato, a titolo derivativo (comodatario, affidatario, locatario, ecc.), il diritto soggettivo dal *dante causa* (comodante, affidante, locatore, ecc.). Per quanto concerne la responsabilità solidale si richiamano i principi generali dell'art. 196 C.d.S.**

Le circolari del Corpo nn. 93/14, 99/14 e 108/14 sono revocate.

ML/RB

Addì, 18 Maggio 2015

IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni ACERBO  
(f.to in originale)